

Capitolo 1

Le Associazioni Sportive

1.1. L'Ordinamento giuridico di riferimento

Premessa

Si iniziò a parlare di ordinamento sportivo giuridico in occasione del Congresso Internazionale degli sport atletici tenutosi all'Università della Sorbona di Parigi nel 1894.

Pierre de Frédy, barone di Coubertin, pedagogista e storico francese, attraverso la sua formazione culturale si era attivato nel miglioramento del sistema educativo. Parte di questo miglioramento sarebbe stata affidata all'educazione sportiva, ritenendola un elemento importante dello sviluppo personale dei giovani.

Al fine di promuovere il suo progetto, il barone di Coubertin promosse il "Congresso Internazionale di Parigi per il ristabilimento dei Giochi Olimpici" presso l'Università della Sorbona, dove annunciò l'idea di dare vita ai Giochi Olimpici dell'era moderna. Il Congresso portò alla costituzione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), con il compito di organizzare e decidere sull'ammissione ai Giochi Olimpici e permettere ai giovani di tutto il mondo di poter gareggiare in un clima di pacifica partecipazione.

In Italia vennero mossi i primi passi verso la regolamentazione del movimento sportivo nel 1907. Venne costituito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che aveva principalmente lo scopo di curare la partecipazione degli atleti italiani ai Giochi Olimpici. Successivamente, nel 1914, il CONI diventò una struttura di natura permanente con funzioni di organizzazione e coordinamento dello sport nazionale, conseguendo altresì la qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo mondiale e di ente fiduciario del Comitato Olimpico Internazionale.

Sistema organizzativo

Il nostro ordinamento giuridico sportivo è l'insieme organizzato di persone avente carattere stabile con interesse comune, che ha come elementi costitutivi: la plurisoggettività (formato da soggetti, persone fisiche o enti, aderenti e affiliati), la normazione (insieme di norme con efficacia vincolante) e l'organizzazione (insieme di persone preposte al governo in ambito normativo, esecutivo e giuridico). L'ordinamento giuridico può definirsi "settoriale", in quanto

possiede un'autonomia giuridica derivante da una delega ottenuta dallo Stato di tutti i compiti in materia di sport, salvo il prevalere dell'ordinamento statale e il rispetto delle sue norme.

L'ordinamento sportivo, inoltre, ha carattere mondiale, in quanto i soggetti giuridici destinatari delle norme sono gli Stati intesi come rappresentanti delle sedi delle articolazioni nazionali.

L'ordinamento sportivo ha una struttura piramidale che vede al vertice il Comitato Olimpico Internazionale, massimo organismo sportivo mondiale che ha il compito di sviluppare e promuovere lo sport in tutto il mondo.

A un livello intermedio troviamo i Comitati Olimpici Nazionali, affiliati al CIO, i quali perseguono lo scopo di valorizzare lo sport limitatamente al territorio nazionale.

A un livello sottostante troviamo le Federazioni Sportive Nazionali, affiliate al proprio Comitato Olimpico Nazionale e alle rispettive Federazioni Internazionali.

Le norme generali vengono fissate dagli organismi sovranazionali e i Comitati Olimpici Nazionali con le Federazioni hanno la facoltà di elaborare gli statuti e i regolamenti sportivi in ottemperanza di tali norme. Qualora ciò non avvenga, gli atleti e le società sportive non potranno essere ammessi a partecipare alle competizioni internazionali.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano** (CONI) è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA). Esso *“è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale”*.

Il CONI è stato istituito con la legge 16 febbraio 1942 n. 426, che gli ha conferito personalità di diritto pubblico per l'interesse collettivo alla tutela ed allo sviluppo della pratica sportiva.

Per più di cinquant'anni la normativa è rimasta sostanzialmente invariata.

Decreto Melandri

Si è dovuto attendere il D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242, intitolato "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.", meglio noto come **decreto Melandri**, per una significativa ristrutturazione del CONI, riconoscendone la personalità giuridica di diritto pubblico prevedendo che *“Il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed, in particolare, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica”*.

In molti Stati sono presenti sia un Ministero dello Sport che svolge la funzione di promozione dello sport, sia un Comitato Olimpico Nazionale con lo specifico scopo di assolvere i compiti di selezione e preparazione degli atleti da inviare ai Giochi Olimpici. In Italia, data l'assenza di un vero e proprio Ministero dello Sport, entrambi i compiti sono svolti dal CONI, posto sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Le principali motivazioni alla base del D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 consistevano nel garantire che tutte le componenti del mondo sportivo potessero dare libera attuazione al diritto di regolamentazione del CONI, nel perseguimento delle proprie attività dilettantistiche e professionistiche, e nell'assicurare maggiore base democratica ai provvedimenti relativi alle cariche elettive dell'Ente e delle Federazioni, attraverso la partecipazione diretta degli atleti e dei tecnici, nonché dei rappresentanti delle Organizzazioni Territoriali.

Aspetto di notevole rilievo del decreto Melandri è stato quello di avere effettuato un fondamentale mutamento della natura giuridica nella distinzione fra CONI e Federazioni Sportive, realizzata attraverso la variazione della natura giuridica di queste ultime, che diventarono associazioni riconosciute a carattere privatistico.

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle **Federazioni Sportive Nazionali** è concesso a norma dell'articolo 12 del Codice Civile; esse non perseguono finalità di lucro e svolgono la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. Alle Federazioni Sportive Nazionali aderiscono società ed associazioni sportive e anche singoli tesserati. *“Le Federazioni Sportive Nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”*. Nei loro statuti sono previste le procedure elettorali per l'elezione dei propri organi direttivi comprendenti anche la rappresentanza di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, compresa l'equa rappresentanza di atlete ed atleti.

Decreto Pescante

Dopo alcuni anni di operatività, il decreto Melandri mostrò alcune rilevanti limitazioni.

Al di là delle importanti novità introdotte, ovvero l'introduzione di norme organizzative, la netta separazione di rapporti funzionali tra CONI e Federazioni, la garanzia di una più ampia base democratica in relazione alle cariche direttive con l'apertura partecipativa di atlete ed atleti, si venne tuttavia a creare un eccesso di burocratizzazione che produsse grosse difficoltà nella operatività dell'assetto istituzionale e rese necessari opportuni accorgimenti.

Ad eliminare le accertate anomalie contribuì il D.Lgs. 8 gennaio 2004, meglio noto come **decreto Pescante**, intitolato “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242”.

La norma di riferimento rimaneva comunque la riforma del 1999, che subì considerevoli modificazioni, in considerazione anche di importanti norme intervenute nel frattempo, quali nuove regole in tema di doping, il nuovo assetto gestionale venutosi a creare con la costituzione della società “CONI Servizi S.p.A.” e l’introduzione dell’art. 90 della legge 289/2002.

Nello specifico, è stata integrata la normativa con nuove regole in tema di lotta al doping, sono stati rafforzati i poteri di vigilanza attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, sono state introdotte regole particolari di funzionamento delle Federazioni con il superamento della rigida distinzione tra controllore e controllato, il rafforzamento dei poteri di vigilanza sulle organizzazioni sportive e l’armonizzazione con le norme dell’ordinamento statale.

Al fine di dare attuazione all’art. 14 del D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242, venne costituita la società “**CONI Servizi S.p.A.**” con legge 8 agosto 2002, n. 178.

La società “CONI servizi S.p.A.” si configura come una società di diritto privato interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituita al fine di espletare le funzioni strumentali all’attuazione dei compiti istituzionali dell’ente pubblico CONI, attraverso la fornitura di beni e servizi e la gestione delle risorse. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI.

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale del CONI, rappresenta il *“massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell’idea olimpica, assicura l’attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale e armonizza l’azione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”*.

Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto:

- il Presidente del CONI;
- i Presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute;
- i membri italiani del CIO.

Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale:

- atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate;
- tre rappresentanti delle strutture territoriali regionali e tre rappresentanti delle strutture territoriali provinciali del CONI;
- cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- tre rappresentanti delle Discipline sportive associate;
- un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

I compiti del Consiglio Nazionale sono essenzialmente di indirizzo e controllo dello sport italiano. Nella fattispecie, stabilisce i principi fondamentali e le regole generali a cui devono adeguarsi le varie Federazioni e Discipline Associate, delibera in relazione al riconoscimento o a un eventuale commissariamento delle Federazioni e Discipline Associate, elegge il Presidente e i componenti della Giunta Nazionale, istituisce il Tribunale Nazionale Antidoping, approva gli indirizzi generali dell'attività dell'ente nell'ambito del bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, esprime un parere sulle proposte della Giunta Nazionale.

La Giunta Nazionale

La **Giunta Nazionale** del CONI *“è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne – e sugli Enti di promozione sportiva”*.

La Giunta Nazionale è composta:

- dal Presidente del CONI;
- da dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi;
- da un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva;
- da due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI, di cui uno regionale e uno provinciale;
- dai membri italiani del CIO.

Alla Giunta Nazionale partecipa, altresì, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico per le deliberazioni concernenti gli aspetti specificamente connessi alla pratica sportiva per disabili.

Alla Giunta Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale ed i membri italiani onorari del CIO.

Alle sedute della Giunta Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Giunta Nazionale, approva gli statuti delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva e ne propone modifiche al Consiglio Nazionale, delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, esercita il controllo sulle Federazioni Sportive, sulle discipline associate e sugli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi finanziari alle stesse, approva i bilanci preventivi e quelli consuntivi delle Federazioni sportive, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva e le relazioni sull'attività svolta dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei contributi, propone il commissariamento delle Federazioni sportive e discipline associate al

Consiglio Nazionale, la sospensione o la riduzione dei contributi o, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo, nomina il Segretario Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione della società CONI Servizi S.p.A. e i revisori delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e dei Comitati regionali del CONI.

Il Presidente

Il **Presidente** del CONI è eletto dal Consiglio Nazionale a norma dell'art. 35 dello statuto ed è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica.

I requisiti imprescindibili per tale carica è il tesseramento da almeno quattro anni o essere stati tesserati per identico periodo di Federazioni Sportive Nazionali o di Discipline Sportive Associate, in possesso altresì di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente di una Federazione sportiva nazionale o di una Disciplina sportiva associata o di membro della Giunta Nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
- essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
- essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o Stella d'oro al merito sportivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del CONI nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale. All'interno dell'Ente convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale e garantisce l'attuazione delle deliberazioni; allo scadere di ogni quadriennio olimpico convoca il Consiglio Nazionale elettivo; formula proposte alla Giunta Nazionale sui provvedimenti di competenza; adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Nazionale, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione.

Il Segretario Generale

Il **Segretario Generale** del CONI è nominato dalla Giunta Nazionale.

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa del CONI in base agli indirizzi della Giunta Nazionale; è a capo dei servizi e degli uffici del CONI e ne coordina l'organizzazione generale, anche per l'attuazione e la verifica, sulla base delle direttive della

Giunta Nazionale; predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo del CONI e provvede agli adempimenti correlati; partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, svolgendo le funzioni di Segretario; attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale; svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale.

Federazioni Sportive Nazionali

Le **Federazioni Sportive Nazionali** sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato; sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati.

Le Federazioni Sportive Nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, conformemente alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI.

Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI, inoltre svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale riconosciuta dal CIO.

I bilanci delle Federazioni Sportive Nazionali sono approvati annualmente dal proprio Consiglio Federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI. L'Assemblea elettiva degli organi direttivi, convocata alla fine di ogni quadriennio olimpico, provvede all'approvazione del bilancio programmatico di indirizzo dell'organo di amministrazione e alla verifica del bilancio di fine quadriennio.

Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore; devono stabilire la composizione e le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, anche degli atleti e dei tecnici; devono prevedere le clausole inerenti i vari gradi degli organi di giustizia.

È compito delle Federazioni Sportive Nazionali provvedere all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi, anche professionistici;

all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del fenomeno del doping; alle attività relative alla preparazione olimpica e alla formazione dei tecnici; all'utilizzazione e alla gestione di impianti sportivi pubblici.

Discipline Sportive Associate

Nel panorama sportivo italiano ed internazionale, accanto alle discipline sportive riconosciute dal CONI come Federazioni Sportive Nazionali e dal CIO, debbono essere inserite discipline emergenti di tipo ricreativo e diversivo che, se pur largamente diffuse, non hanno il riconoscimento di attività sportiva, ma sono riconosciute dal CONI come **Discipline Sportive Associate**.

A fini del riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale del CONI, le Discipline Sportive Associate devono rispondere a specifici requisiti: lo svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, compresa la partecipazione a competizioni, devono rappresentare una tradizione sportiva quantitativamente consistente del movimento sportivo di riferimento, il loro ordinamento statutario e regolamentare deve essere ispirato al principio di democrazia interna e deve essere conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI.

Enti di promozione sportiva

Gli **Enti di Promozione Sportiva** nascono nel dopoguerra come emanazioni di alcuni partiti politici volti a favorire l'aggregazione dei giovani al fine di avviarli verso una promozione e sviluppo della loro personalità sul piano psicofisico.

La loro costante penetrazione nel tessuto sociale ed il particolare impegno organizzativo profuso, non mancò di attrarre l'attenzione del CONI, il quale, consapevole del loro successo qualitativo e quantitativo, si attivò per attrarre il movimento degli Enti all'interno dell'ordinamento sportivo italiano.

A seguito di delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 21 giugno 1986 avvenne il riconoscimento degli Enti di Promozione Sportiva, i quali così entrarono ufficialmente a far parte del mondo sportivo italiano. L'operatività svolta dagli Enti era la promozione e divulgazione dell'attività motoria e sportiva amatoriale, essi rispondevano alla necessità di coniugare le attività ricreative, formative e sociali con quelle sportive amatoriali.

La sostanziale differenziazione degli Enti di Promozione Sportiva rispetto alle Discipline Sportive Associate consiste nel fatto che essi svolgono attività di promozione e propaganda di discipline già organizzate e gestite dalle Federazioni Sportive Nazionali, verso le quali

avrebbero dovuto differenziarsi per la preclusione allo svolgimento di attività a livello agonistico. Tale preclusione si dimostrò, per ragioni oggettive, impercorribile, tant'è che il CONI inserì nel proprio statuto la clausola che: *“Possano essere stipulate apposite convenzioni tra Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità”*.

Gli Enti di Promozione Sportiva hanno trovato il definitivo assetto normativo con la riforma Melandri e, successivamente, con il decreto Pescante, trovando, in questo modo, adeguato collocamento nell'ordinamento sportivo italiano.

Lo statuto del CONI prevede che *“Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”*.

Gli Enti di Promozione Sportiva sono costituiti ai fini sportivi da società e associazioni sportive e, dove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.

Gli statuti, in armonia con i principi fondamentali del CONI, devono stabilire l'assenza di fini di lucro e garantire l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

È la Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, lo Statuto degli Enti di Promozione Sportiva che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali del Consiglio Nazionale.

Gli Enti di Promozione Sportiva sono sottoposti al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

Al fine del riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale, gli statuti devono rispettare specifici requisiti.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie degli Enti di promozione sportiva, oltre alle entrate proprie previste dallo statuto, ricevono annualmente un contributo da parte del CONI, con riferimento alla consistenza organizzativa e all'attività svolta.

1.2. L' Associazione

L'associazione è una formazione sociale consensuale di cui si interessa l'art. 2 della Costituzione.

L'associazione è composta da una pluralità organizzata di persone che perseguono uno scopo comune. Essa prende vita da un atto di autonomia contrattuale, un **contratto di comunione di scopo** in cui le parti mirano al raggiungimento di uno scopo comune a tutti coloro che aderiscono all'associazione.

Quali sono gli elementi che caratterizzano il contratto di associazione rispetto ad altri contratti?

Il primo elemento è lo **scopo**. Ciò che distingue un'associazione da una società è individuabile nell'articolo 2247 del codice civile, il quale, tra i requisiti del contratto di società, richiama lo scopo di dividere tra i soci gli utili derivanti dall'esercizio di una attività economica, mentre in una associazione ogni profitto deve essere destinato allo scopo sociale, uno scopo teso cioè alla soddisfazione di bisogni di natura ideale e comunque di natura non economica.

In una associazione, i contributi versati dagli associati sono a fondo perduto e gli associati che recedono dal vincolo sociale o che siano esclusi non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (artt. 24 e 37 codice civile). Pertanto, ciò che principalmente distingue una associazione da una società è l'intento o meno di dividerne i profitti.

Un altro elemento che caratterizza l'associazione oltre allo scopo, è la sua **struttura**: si parla a questo proposito di rapporto associativo a struttura aperta, intendendo che tutti coloro che condividono gli scopi associativi possono chiedere di far parte dell'associazione senza che ciò comporti una modifica dell'atto costitutivo.

L'associazione inoltre ha una propria **struttura organizzativa interna** composta da alcuni organi obbligatori: l'assemblea e gli amministratori.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione all'interno del quale si forma la volontà del gruppo.

Gli amministratori hanno il compito di amministrare e di dare esecuzione alle volontà espresse in sede di assemblea.

1.3. Le associazioni non riconosciute

La maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche sono associazioni non riconosciute disciplinate agli artt. 36, 37 e 38 del cod. civ..

Le associazioni non riconosciute prendono vita da un accordo tra gli associati: tale accordo si manifesta nel **contratto di associazione**, cioè nell'atto costitutivo.

È questo un contratto per il quale la legge non prevede alcuna formalità e che quindi potrebbe essere valido anche se redatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente, salvo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 460 del 1997.

Tuttavia la forma scritta e registrata dell'atto sono ormai indispensabili per un'adeguata tutela di tutti coloro che abbiano un interesse nei confronti dell'associazione, per la data e per l'autenticità delle sottoscrizioni, come pure per ottenere il riconoscimento sportivo; infatti, l'affiliazione ad una Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva è subordinato al

deposito dello statuto registrato per verificarne i requisiti e, in ultima analisi, per usufruire dei benefici di natura fiscale.

Elementi fondamentali dell'atto costitutivo sono essenzialmente:

- lo scopo,
- le condizioni per l'ammissione dei soci,
- le regole sull'ordinamento interno e sull'amministrazione.

Normalmente, il funzionamento dell'associazione è affidato a più organi:

- l'assemblea, composta dall'insieme di tutti i soci, organo sovrano dell'associazione;
- un organo amministrativo, di norma un Consiglio Direttivo presieduto da un Presidente che riveste la carica di legale rappresentante; tuttavia, la delega alla rappresentanza può essere conferita all'intero Consiglio o a un singolo consigliere;
- un organo di controllo, il collegio dei revisori, oppure un revisore unico;
- un organo al quale è demandato l'incarico di dirimere le controversie interne.

L'associazione non riconosciuta non deve possedere obbligatoriamente un patrimonio, il codice civile infatti parla genericamente di un **fondo comune** formato dai contributi versati dagli associati per far fronte alla spese di costituzione e alla gestione dell'associazione.

Finché l'associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Le associazioni non riconosciute hanno autonomia patrimoniale imperfetta e delle obbligazioni assunte rispondono anche gli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

1.4 Le associazioni riconosciute

Associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello Stato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, attraverso un provvedimento, **il riconoscimento**, che concede specifiche prerogative alle associazioni che lo hanno ottenuto.

Le prerogative principali che vengono ottenute attraverso il riconoscimento sono:

- l' **autonomia patrimoniale perfetta**, ovvero la distinzione netta tra patrimonio dell'associazione e quello degli associati e degli amministratori,
- la **limitazione della responsabilità** in capo agli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.

Se si intende costituire un'associazione che miri al riconoscimento, la forma deve essere quella dell'**atto pubblico**. L'atto costitutivo deve contenere:

- la denominazione dell'ente,
- lo scopo,

- l'entità del patrimonio,
- l'indicazione della sede,
- le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione,
- i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni richieste per la loro ammissione.

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la domanda di riconoscimento della personalità giuridica deve essere presentata alla Prefettura della Provincia dove ha sede l'ente e deve essere sottoscritta da legale rappresentante. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto.

Ogni modifica dell'atto costitutivo e dello statuto deve avvenire per atto pubblico.

La persona giuridica può ritenersi costituita dal momento della sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, purché siano osservate: le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, la possibilità e liceità dello scopo perseguito e la sussistenza di un patrimonio adeguato al perseguimento del proprio scopo.

1.5. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono state disciplinate per la prima volta sotto il profilo giuridico dall'art. 90, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003).

In particolare, i commi 17 e 18 dell'articolo 90 della citata legge, stabiliscono che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva, la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, inoltre hanno l'obbligo di inserire particolari clausole negli statuti, ovvero:

Comma 17 - *"Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:*

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;*
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;*
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro".*

Comma 18 - *“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:*

- a) la denominazione;*
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”.*

1.6. Clausole obbligatorie per godere delle agevolazioni fiscali ed ottenere il riconoscimento sportivo

La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Riguardo alla forma, la costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica può avvenire per **atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata.**

Per la costituzione delle società sportive di capitali e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l'obbligo dell'atto pubblico.

Nell'atto costitutivo devono essere indicati, tra l'altro:

- **la denominazione sociale;**
- **la sede legale;**
- **i dati anagrafici dei soci fondatori.**

Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva e la denominazione o ragione sociale dilettantistica.

Lo statuto è il documento che contiene gli scopi dell'associazione e le norme che regolano il suo funzionamento.

Lo statuto deve contenere le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 148, comma 8 Tuir (DPR 917/1986), oltre a quelle previste nel paragrafo precedente dal comma 18 dell'art. 90 della Legge 289/2002, per godere delle agevolazioni previste dalle norme fiscali:

Lettera a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;

Lettera b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

Lettera c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, esclusione della temporaneità di partecipazione alla vita associativa, previsione per gli associati maggiori di età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

Lettera d) obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario;

Lettera e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;

Lettera f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Ulteriori vincoli e clausole obbligatorie

Incompatibilità degli Amministratori. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche è previsto, ai sensi dell'art. 90 comma 18 bis della legge 389/2002,

- il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Clausola prevista dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi

La delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273 del 15/07/2004 prevede che, al fine di ottenere il riconoscimento sportivo, negli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche deve essere inserito:

- l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

Presso il CONI è stato istituito il Registro Nazionale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, al fine di stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche e stilare l'elenco delle associazioni e società

sportive dilettantistiche previsto dall'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito nella Legge 27 luglio 2004 n. 186, che il CONI deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 90 della legge 289 del 2002 e successive modificazioni, e dall'art. 148 co. 8 del Tuir, prevedono l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e allo statuto e regolamento del Centro Nazionale Sportivo Libertas.

L'iscrizione al Registro Nazionale del CONI è necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ma, soprattutto, per vedersi riconosciuto lo "status" di associazione o società sportiva.

1.7. Libri sociali

La tenuta dei **libri sociali** nelle associazioni non riconosciute non è un obbligo di legge, ma corrisponde ad una generale esigenza di corretta e trasparente gestione dell'associazione.

Di conseguenza, per una tutela ai fini probatori e una corretta e trasparente amministrazione, è consigliabile la tenuta dei seguenti libri sociali:

- **libro dei soci:** dove annotare cronologicamente i soci, anche minorenni, i versamenti relativi alla quota di iscrizione e alle quote annuali, eventuali recessi o esclusioni (nel caso di esclusione è opportuno indicare la motivazione o i riferimenti alla delibera di esclusione). Coloro i quali non intendono rinnovare l'adesione dovranno essere depennati dall'elenco, al fine di avere sotto controllo la situazione dei rapporti associativi esistenti. La corretta tenuta di questo libro è uno strumento che dà la certezza della sussistenza del vincolo associativo;
- **libro verbali delle assemblee dei soci:** libro in cui vengono verbalizzate tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie;
- **libro verbali del consiglio direttivo:** libro in cui vengono annotate tutte le delibere del consiglio direttivo con particolare riguardo a quelle che comportano impegni economici e organizzativi da parte dell'associazione;
- **libro verbali dei revisori** (ove sia nominato): qualora lo statuto preveda un organo di revisione dei conti è necessario tenere il libro contenente i verbali di tutte le ispezioni ed i controlli effettuati dai revisori.

Per una corretta tenuta dei libri non è necessaria la vidimazione e la bollatura iniziale, ma occorre che le pagine siano numerate e i verbali siano inseriti in ordine cronologico.

Tutti i libri sociali possono essere istituiti e tenuti in forma libera, sia come registri manuali, anche a fogli mobili, per una tenuta computerizzata, in ogni caso senza lasciare righe in bianco, o effettuare abrasioni.

1.8. I soci e il tesseramento

Il contratto di associazione è un contratto con il quale due o più persone stipulano un accordo al fine del perseguimento di un obiettivo comune di tipo ideale.

Dopo la costituzione dell'associazione, altre persone, fisiche o giuridiche, oltre ai soci costituenti, possono manifestare la volontà di partecipare all'associazione, in quanto in sintonia con gli scopi da essa perseguiti.

Nell'associazione vige il cosiddetto principio della "*porta aperta*": l'adesione o il recesso di un socio non comportano una modifica dello statuto.

Possono essere soci di un ente non commerciale sia persone fisiche che persone giuridiche (enti e società con o senza scopo di lucro).

Per entrare a far parte di un'associazione l'aspirante socio deve presentare un'apposita **domanda di adesione a socio**.

La domanda di adesione a socio è una proposta contrattuale che l'aspirante socio sottopone all'associazione per poter entrare a farne parte.

L'associazione, una volta ricevuta la proposta di adesione, secondo le previsioni statutarie, la prenderà in esame, per verificare la presenza dei requisiti regolamentari e statutari necessari al fine dell'ammissione dell'aspirante socio all'associazione.

Normalmente, secondo lo statuto sociale, l'organo preposto all'accettazione o al diniego dell'affiliazione del socio è il Consiglio Direttivo.

Contro l'eventuale diniego di ammissione all'associazione, sempre che sia statutariamente previsto, l'aspirante socio può proporre ricorso all'associazione attraverso le modalità ed i tempi previsti dallo statuto.

Il socio, nella domanda di adesione, afferma di avere preso visione dello statuto e dei regolamenti dell'associazione e di accettarli integralmente.

Al fine di entrare a far parte dell'associazione, oltre a sottoscrivere apposita domanda, il socio è di norma chiamato a versare un contributo denominato quota associativa.

Le quote associative costituiscono il fondo comune dell'associazione, il cui importo è quantificato, di solito, ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Al fine del rispetto del principio della democraticità che deve caratterizzare un'associazione sportiva, le quote associative devono essere stabilite, normalmente, in misura uguale per tutti.

Atto costitutivo associazione non riconosciuta

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i signori:

1. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, (codice fiscale: _____);
2. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, (codice fiscale: _____);
3. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, (codice fiscale: _____);
4. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, (codice fiscale: _____);
5. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, (codice fiscale: _____);

è costituita l'associazione sportiva "_____ Associazione Sportiva Dilettantistica", siglabile "_____ ASD" con sede in _____, Via _____ n. _____, con durata illimitata.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina _____, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina _____.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina _____, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tessere al Centro Nazionale Sportivo Libertas tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'ente di promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni

che le autorità dell'ente di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva Centro nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni, con riferimento in ogni caso al ciclo olimpico, e nelle persone dei signori:

I consiglieri nominati eleggono:

_____ alla carica di presidente;
_____ alla carica di vicepresidente;
_____ alla carica di segretario-tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge o dalle norme sportive.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Statuto di associazione sportiva non riconosciuta

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in _____, Via _____, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "_____Associazione Sportiva Dilettantistica" siglabile "_____ ASD".

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina _____, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina _____.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina _____, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tessere al Centro Nazionale Sportivo Libertas tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'ente di promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dell'ente di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche interessate alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, sarà consentito il contraddittorio con l'interessato riguardo agli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;

c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (*può essere previsto che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima*) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (*può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicitato*) dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può (*o non*) rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di ___ associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, elettronica certificata, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo e comunque non oltre sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano, ed inoltre quando se ne ravvisa la necessità.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (*potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile*) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto a voto.

Articolo 12 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea oltre a provvedere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, provvede:

- a) alla nomina, tra i propri soci maggiorenni, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei revisori, nel caso fosse previsto;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche del presente Statuto;
- b) le designazioni e sostituzioni degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- c) lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da non meno di tre e non oltre _____ membri come stabilito dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e un segretario. Il consiglio direttivo può inoltre attribuire altri specifici compiti agli altri Consiglieri. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso al ciclo olimpico, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o del Centro Nazionale Sportivo Libertas a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 15 - Compiti e funzioni del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 16 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 17 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 - Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 19 Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'esercizio sociale dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 20 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il _____ e terminano il _____ di ciascun anno.

Articolo 21 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 22 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dal Centro Nazionale Sportivo Libertas.

Articolo 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas ed in subordine le norme del Codice Civile.

Domanda di ammissione alla Associazione Sportiva Dilettantistica

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____
residente a _____, via _____, Codice fiscale _____

chiede

di essere ammesso quale socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica _____, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.
Dichiara di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.

Luogo _____, data _____

Il richiedente

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell'ordinamento sportivo.

Il richiedente

Verbale Del Consiglio Direttivo per Ammissione Nuovi Associati

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in _____, via _____ n. _____, si è riunito il consiglio direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica _____.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor _____ Presidente dell'Associazione e il Signor _____ funge da segretario.

Il Presidente constatata la presenza dei consiglieri _____, _____ e _____ dichiara la seduta regolarmente convocata e pertanto validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Ammissione nuovi associati.

Aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio di aver ricevuto n. _____ richieste di adesione alla associazione.

Il consiglio direttivo già edotto della questione, dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

di accettare le richieste di ammissione dei Signori:

- _____,
- _____,
- _____,

e di autorizzare il Presidente ad iscrivere sul libro degli associati i su indicati Signori.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore _____, previa redazione, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

.....